



# COMUNE DI CALVI RISORTA

Provincia di Caserta

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 08-09-2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del presidente del consiglio comunale prot. n. 10552 del 03.09.2014, consegnato a tutti i signori consiglieri nei termini fissati dall'articolo 36 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in adunanza Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri:

<b>MARROCCO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>IODICE GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>CIPRO NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>D'ONOFRIO NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO MARIA ROSARIA</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDI GIOVANNI ROSARIO</b>	<b>A</b>
<b>NATALE ANGIOLETTA VANDA</b>	<b>P</b>	<b>BONACCI ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>CARANCI VITTORIA</b>	<b>P</b>	<b>CAPARCO ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>IZZO ENZO</b>	<b>P</b>	<b>BOVENZI ANITA</b>	<b>A</b>
<b>TAFFURI FRANCA</b>	<b>P</b>		

in totale

presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA LICCIARDI incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Sig FRANCA TAFFURI nella qualità di Presidente del Consiglio del consiglio comunale, il quale constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 19 dello statuto comunale, invita il consiglio a deliberare sull'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

..... In continuazione di seduta.....

Deliberazione n.25 del 08.09.2014

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

Il Presidente

Invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione di iniziativa dell'assessore alle finanze;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**DATO ATTO CHE** questo organo ha approvato, nell'odierna seduta consiliare, il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), dichiarato immediatamente eseguibile;

**VISTI** in particolare:

- l'articolo 10, comma 1, di detto regolamento, "Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria", il quale prescrive che: *"Le aliquote sono stabilite dall'organo comunale competente, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione"*;

- l'articolo 32, comma 1, "Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili", il quale dispone che: *"Le aliquote sono stabilite dall'organo comunale competente, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione"*;

**DATO ATTO CHE** l'adozione dei citati atti rientra tra le competenze del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali", il quale stabilisce che, per l'anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2014;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- l'articolo 1, comma 669, della legge n. 147/2013, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'articolo 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con un'unica deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2014 per l'imposta municipale propria (IMU) e per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ricompresi nella IUC, al fine di coordinare le sopra richiamate disposizioni normative, rimandando ad una successiva deliberazione l'adozione delle tariffe della TARI;

**DATO ATTO CHE**, sempre con riferimento alla TASI, l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- ai commi 676 e 677, che l'aliquota di base è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 681, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante, in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che l'articolo 34, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato nell'odierna seduta e dichiarato immediatamente eseguibile, ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge n. 147/2013 specifiche riduzioni e detrazioni, rimandando alla deliberazione di cui all'articolo 32, comma 1, la disciplina puntuale delle stesse;

**CONSIDERATO** che l'articolo 35, comma 1, del richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), prevede che con la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 1, il consiglio comunale possa riconoscere per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, ove utilizzate in modo esclusivo, detrazioni così come di seguito specificate:

- a) detrazione correlata all'ammontare della rendita e/o al numero dei figli, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti, tenendo conto anche della capacità contributiva della famiglia. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti possessori che l'abitano, cui compete l'obbligo di versamento dell'imposta.
- b) detrazione per ciascun figlio di età fino a 26 anni, fino ad un massimo di tre figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Nel caso di genitori separati/divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto si divide al 50% ciascuno, purché il figlio abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore. È ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione ad uno soltanto dei genitori. La detrazione per i figli va calcolata in ragione

dei mesi per i quali si verificano le condizioni la sua fruibilità;

- c) detrazione per presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, fino ad un massimo di uno, con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n° 104/1992, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

**VISTO** il comma 682, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale dispone che, con norma regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, anche con riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere, con la presente deliberazione, a quantificare i costi dei servizi indivisibili erogati dal comune, come individuati dall'articolo 36 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, nella misura di seguito indicata:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione stradale e viabilità	€ 15.000,00
Illuminazione pubblica	€ 369.397,91
Protezione civile	€ 3.000,00
Gestione del verde pubblico	€ 2.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 40.000,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 2.000,00
Manutenzione area cimiteriale	€ 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 432.897,91</b>

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi, come individuati e quantificati al punto precedente, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro

prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal comune;

**DATO** altresì atto che, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU", rimandando pertanto alla disciplina di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTE** le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92 in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

**DATO ATTO CHE**, alla luce delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 707 a 721 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del sopra richiamato articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2014, risulta basata sulla disciplina di seguito riportata, che prevede, tra l'altro:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti in linea retta entro il primo grado;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**CONSIDERATO** che il richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) prevede, tra l'altro:

- all'articolo 9, che la giunta comunale possa individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio;
- all'articolo 13, comma 1, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché delle relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, prevedendo altresì, al successivo comma 3, che l'importo di tale detrazione possa essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**CONSIDERATO** infine che:

- la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 dispone che: *"...Per il solo anno 2014...il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale..."*;
- l'articolo 1, comma 689, della legge n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;



**RITENUTO** quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) relative all'anno 2014, nonché alla determinazione delle scadenze e delle modalità di pagamento;

**VISTI** gli articoli 7 e 42 del d.lgs.18.8.2000 n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di confermare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria fissate con propria deliberazione n. 17 del 30/10/2012, provvedendo, conseguentemente, ad aumentare dello 0,3% l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 2) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) di dare atto che sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del vigente regolamento comunale della IUC:
  - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero e che l'agevolazione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del vigente regolamento della IUC anche alle pertinenze dell'unità immobiliare, ove utilizzate in modo esclusivo;
  - b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano stabilito la residenza, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto

non eccedente il valore di € 500,00 € che l'agevolazione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del vigente regolamento della IUC anche alle pertinenze dell'unità immobiliare, ove utilizzate in modo esclusivo;

- 4) di demandare alla giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nell'articolo 9 del vigente regolamento dell'imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 5) di stabilire il gettito complessivo dell'imposta, sulla base delle stime operate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in € 602.920,06 – al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014, del conguaglio negativo sulla quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2013 e delle fattispecie impositive esentate dal pagamento a decorrere dall'anno 2014 – da iscriversi nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 6) di modificare, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, l'aliquota di base della tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2014, stabilita dal precedente comma 676, come segue:
  - aumento dello 0,1%, determinando la stessa nella misura dello 0,2%;
- 7) di dare atto che l'aliquota dello 0,2%, come determinata al punto precedente, non si applica per le seguenti tipologie di immobili, i quali vengo esentati dal pagamento della TASI, nel rispetto della cosiddetta "clausola di salvaguardia" prevista dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, in quanto sottoposti all'aliquota IMU dell'1,06%:

Fabbricati produttivi di categoria D
Aree edificabili
Altri immobili – non classificabili come abitazioni principali o

assimilate – di categoria B e C (non pertinentziali)

- 8) di dare altresì atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota della TASI è stabilita nella misura dello 0,1%, ai sensi dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 147/2013;
- 9) di fissare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a) del vigente regolamento della IUC, una detrazione di € 40,00 per le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del richiamato regolamento comunale della IUC, ove utilizzate in modo esclusivo – qualora la rendita catastale delle stesse, intesa come somma complessiva della rendita non rivalutata dell'abitazione e delle eventuali pertinenze, non sia superiore ad € 400,00 ed il nucleo familiare abbia un reddito ISE uguale o inferiore ad € 10.000,00;
- 10) di dare atto che la quota della TASI posta a carico di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (occupante) è stabilita nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
- 11) di stabilire il gettito complessivo della tassa per i servizi indivisibili, sulla base delle stime operate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in € 189.055,82, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario, dando atto che il gettito della TASI 204, stimato dal MEF ad aliquota base dell'1 per mille, per abitazione principale ed altri immobili, ammonta ad € 183.947,00 e viene portato in detrazione dalle assegnazioni da federalismo fiscale municipale erogate a questo ente, attraverso la decurtazione del fondo di solidarietà comunale spettante per il 2014;
- 12) di stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2014 con la TASI, è pari al 43,67 per cento;
- 13) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per il versamento dell'imposta municipale propria e della tassa per i servizi indivisibili per l'esercizio 2014, da versare in autoliquidazione mediante modello di pagamento unificato F24:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

14) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

15) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

16) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il termine del 10 settembre 2014, nel rispetto di quanto previsto dal comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

17) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Il Presidente relaziona sull'argomento e invita i consiglieri ad intervenire .

Non essendoci richieste di interventi , si passa alla votazione

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Presidente;  
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta in oggetto come sopra riportata ;  
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli  
di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267,  
nonché il parere favorevole del revisore dei conti in atti;  
con voti unanimi favorevoli resi in modo palese da n. 9 presenti e n. 9 votanti ;

#### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione prima riportata .  
Con successiva e separata votazione resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti, dal seguente  
esito : favorevole unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai  
sensi dell'articolo 134 comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

.....la seduta continua.....

Del che si è redatto il presente verbale  
IL PRESIDENTE  
FRANCA TAFFURI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANGELINA LICCIARDI

---

### **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione iscritta al n° 277 del registro delle pubblicazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Lì, 09-09-2014

IL MESSO COMUNALE  
Sebastiano Aldo Di Girolamo

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-09-2014

è divenuta esecutiva , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267/2000.

Lì 09-09-2014

SEGRETARIO COMUNALE  
ANGELINA LICCIARDI